

Il Presidente

Ill.mo Presidente
Sen. Maurizio Sacconi
Commissione Lavoro
Senato della Repubblica

Lettera inviata via mail e via posta certificata

Milano, 28 aprile 2016

OGGETTO: Posizione ANITEC in materia di lavoro agile

Ill.mo Sen. Sacconi,

ANITEC, aderente a Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale, è l'Associazione industriale che rappresenta le imprese operanti in Italia nell'ICT, nell'Elettronica di Consumo e nel comparto Over the Top.

Siamo molto attivi, sia a livello nazionale che europeo, nelle tematiche relative allo sviluppo economico grazie a tecnologie e servizi digitali e lavoriamo come partner riconosciuto con il Governo, le istituzioni nazionali e quelle europee. ANITEC è infatti socio e membro del Board di DigitalEurope, l'Associazione europea dell'ICT che coopera con la Commissione Europea.

Facendo seguito agli incontri del 9 marzo e del 13 aprile u.s., sottoponiamo all'attenzione della Commissione Lavoro da Lei Presieduta la posizione elaborata da ANITEC, in collaborazione con lo Studio Legale Nctm.

Il documento è stato condiviso con i Soci ANITEC, che seguono con grande attenzione la tematica, e raccoglie i contributi ricevuti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per eventuale audizione.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti

Cristiano Radaelli



All.: COMMENTI SUL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ddl 2233) E SUL DISEGNO DI LEGGE COMPLEMENTARE PRESENTATO DAI SENATORI SACCONI, D'ASCOLA, MARINELLO E PAGANO (ddl 2229).

ANITEC

Via Sacchi, 7, 20121 Milano
Tel. +39 02.0063.28.61 - Fax +39 02.0063.28.24
E-mail: segreteria@associazioneanitec.it
C.F. 97510550151

COMMENTI SUL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ddl 2233) E SUL DISEGNO DI LEGGE COMPLEMENTARE PRESENTATO DAI SENATORI SACCONI, D'ASCOLA, MARINELLO E PAGANO (ddl 2229).

Le imprese di ANITEC, che sviluppano tecnologie e applicazioni finalizzate anche a una migliore organizzazione del lavoro, ritengono l'utilizzo del "lavoro agile" quale strumento innovativo per l'aumento della produttività e per il miglioramento delle condizioni qualitative del lavoro, dell'impatto ambientale e della conciliazione lavoro-famiglia.

ANITEC segue pertanto con grande attenzione la tematica e ha elaborato e proposto, in collaborazione con lo Studio Legale Ntcm, i commenti che riportiamo di seguito.

PREMESSA GENERALE

ANITEC condivide la necessità che, al fine di avere una effettiva disciplina dello smart-working, lo stesso si possa anche emancipare da alcuni aspetti tipici del lavoro subordinato; al contempo, ritiene che esso debba intendersi come una modalità di esecuzione dell'attività lavorativa all'interno del lavoro subordinato e non come una tipologia differente o separata dallo stesso.

ANITEC non intravede nella contrattazione collettiva, sia essa di primo o secondo livello, un requisito necessario alla introduzione di modalità di smart-working ritenendo che le reciproche necessità possano benissimo trovare contemperamento a livello di contrattazione individuale.

Definizione di Lavoro Agile e orario di lavoro

Art. 13 Proposta Governativa - Art. 1 Proposta Sacconi

Nella Proposta Governativa si rinvencono 3 caratteristiche distintive: 1) esecuzione lavorativa in parte in azienda e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabilito per legge o CCL); 2) utilizzo strumenti tecnologici; 3) assenza di postazione fissa all'interno dell'azienda.

Commenti:

A parere di ANITEC il requisito che la prestazione debba essere resa all'interno dell'orario di lavoro pare limitante e frustrante l'obiettivo di rendere più agile l'organizzazione del lavoro.

Conseguentemente, per ANITEC il concetto di “lavoro straordinario” è incompatibile con la modalità agile, anche per evidenti problemi di determinazione e controllo della “straordinarietà”.

L’obbligo di una parziale prestazione in azienda è valutato, invece, positivamente; ciò in chiave di mantenimento del commitment aziendale. Sulle modalità e la quantità di detta presenza le parti devono esser libere di poter organizzarsi secondo le esigenze specifiche del caso concreto.

Nella Proposta Sacconi vi è un superamento del concetto di orario di lavoro in favore del concetto di obiettivo o risultato e purché il lavoro in esame risponda ad almeno uno dei 4 requisiti che seguono: 1) Inserimento in un modello organizzativo di lavoro agile, come definito dai CCL; 2) il contratto sia certificato; 3) il contratto sia inserito in distretti industriali o della conoscenza, cluster, poli tecnologici, reti di impresa; o 4) lavoro concernente lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati.

Quanto sopra purché la durata sia di un anno o più e, in ogni caso, con un corrispettivo annuo non inferiore a lordi Euro 30.000,00 / anno.

Commenti:

ANITEC considera molto positivamente e maggiormente in linea con le ragioni stesse dello smart-working il riferimento all’obiettivo o al risultato e la conseguente assenza di vincolo di orario e di luogo della prestazione lavorativa. Ciò consente di superare il problema del controllo della prestazione in sé, spostando l’attenzione sul raggiungimento dell’obiettivo o del risultato.

ANITEC non ritiene sia opportuna una soglia retributiva minima per l’applicabilità della normativa, tenuto conto che l’attuale livello medio dei salari di ingresso nel mondo del lavoro del personale altamente qualificato (quello per il quale la modalità in smart-working è più congeniale) si attesta al di sotto di questa soglia.

Inoltre, ANITEC è favorevole ad introdurre il concetto che la modalità agile sia adottata non solo ad iniziativa del lavoratore o a suo favore ma anche ad iniziativa del datore di lavoro per implementare modelli organizzativi che abbiano maggiore efficacia consentano maggiori efficienze.

Da ultimo, ANITEC invita a considerare la possibilità che la prestazione resa in modalità agile sia eseguita parzialmente all’estero.

Recesso

Art. 14, comma 2 Proposta Governativa - Art. 2, comma 3 Proposta Sacconi

L'efficacia del recesso è differente nelle due proposte; nella Proposta Governativa il preavviso di 30 giorni concerne la sola modalità agile, laddove nella Proposta Sacconi il recesso comporta la cessazione del rapporto (salvo diverso accordo).

Commenti:

ANITEC propende per la Proposta Governativa, a suo modo di vedere, maggiormente gestibile.

Per ciò che concerne la Proposta Sacconi, potrebbe risultare complesso prevedere l'applicazione a una categoria determinata di lavoratori regole sul preavviso differenti da quelle applicate ai lavoratori "non agili" sulla base di contratti collettivi applicati in azienda; soprattutto laddove la modalità agile non sia l'unica modalità di esecuzione del lavoro ma si coordini con la presenza in azienda di lavoratori "non agili" e/o intervenga in un rapporto che è già in corso di esecuzione, prima della sua conversione in agile.

Allo stesso tempo, rimane da affrontare, per entrambe le proposte, la disciplina da applicare – soprattutto rispetto all'onere di repêchage – quando la modalità flessibile abbia costituito motivo determinante la volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro.

Sicurezza sul Lavoro e Sorveglianza sanitaria

Art. 1 (punto 3) e Art. 18 Proposta Governativa - Art. 3 comma 3 Proposta Sacconi

L'obbligo del datore del lavoro nella Proposta Governativa riguarda innanzi tutto la sicurezza e buon funzionamento degli strumenti di lavoro.

Commenti:

L'obbligo previsto dall'art. 18 posto a capo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore appare generico e di difficile attuazione, soprattutto se l'agilità vuole conferire al lavoratore, anche in modalità estemporanea, il luogo ove rendere la prestazione lavorativa, totalmente sottratto al potere di controllo del datore di lavoro.

ANITEC intravede nelle citate disposizioni oneri che potrebbero essere percepiti come troppo gravosi dai datori di lavoro ed è, al contempo, favorevole all'estensione della copertura assicurativa ai rischi connessi al lavoro agile, eventualmente con un allargamento delle coperture assicurative correlate, nonché all'introduzione di obblighi formativi in tema di sicurezza.

ANITEC ritiene in ogni caso che, per ragioni di certezza del diritto e di equità, la responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza rispetto alla modalità agile deve essere ripensata ed eventualmente ricondotta ad eventuali omissioni formative del personale.

Identica valutazione si applica all'Art 3 comma 2 della Proposta Sacconi.

Sempre sul medesimo tema, assumono rilievo le seguenti disposizioni:

Art. 19, comma 3 Proposta Governativa e Art. 4 Proposta Sacconi

In questo contesto ANITEC pone l'attenzione sulla difficoltà che si potrebbe registrare nell'applicare, ad esempio, la disciplina relativa agli incidenti in itinere nell'ambito di una prestazione resa in modalità agile; infatti, ci si troverebbe di fronte a delicati esercizi interpretativi e a situazioni di potenziale aggiramento della norma, nell'impossibilità di individuare ex ante con certezza il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali. Tale incertezza sarebbe oltremodo enfatizzata dalla difficoltà nel tracciare nettamente i confini temporali della prestazione.

Poteri di controllo e disciplinare

Art. 16 Proposta Governativa e Art. 3 comma 4 Proposta Sacconi

La recente modifica dell'art. 4 St. Lav. in tema di controlli a distanza e di tutela della privacy suggerisce di monitorare l'evoluzione delle annunciate imminenti modifiche normative a livello UE.

Diritto alla disconnessione e reperibilità del lavoratore

Art 13, comma 2 Lett. a) Proposta Governativa - Art. 3 comma 7 (Proposta Sacconi) -

ANITEC, traendo spunto dalle due disposizioni sopra citate, ritiene che il tema del diritto alla disconnessione sia assai delicato, dovendosi contemperare esigenze opposte; ANITEC è maggiormente favorevole a sostituire il concetto di "orario di lavoro" (in sé, per le ragioni già

illustrate, intrinsecamente contraddittorio con il concetto di agilità) con il concetto di buona fede di entrambe le parti e di abuso del diritto. Ad esempio, fissare conferenze telefoniche nel mezzo della notte potrebbe configurare detto abuso mentre va data la possibilità alla parti di comunicare e lavorare oltre i “tradizionali” limiti.

Non discriminazione

Per quanto implicito, ANITEC è favorevole ad una enunciazione di principio in base alla quale la scelta della modalità agile non possa essere fonte di discriminazione nella carriera lavorativa del lavoratore.

Nota finale sul lavoro autonomo

Nell’ambito del lavoro autonomo non imprenditoriale, oltre alle tematiche lavoristiche già esaminate (trasferite nell’alveo dell’autonomia del rapporto), si aggiungono considerazioni derivanti dalla normativa relativa alle prestazioni d’opera; in particolare modo si evidenziano le questioni relative al rispetto delle obbligazioni contrattuali da parte del committente, in primis quelle di pagamento. Tale tema risulta cruciale, anche e soprattutto con riferimento a rapporti agili transnazionali, nei quali ciascuno dei due contraenti risiede in un paese differente da quello dell’altro.

Inoltre, in collegamento con quanto già sopra evidenziato, un’eventuale “agilità” sviluppantesi nel territorio di più Stati pone un problema di legge competente, che, di fronte a situazioni borderline tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, potrebbe portare a conclusioni differenti.

ANITEC, Associazione Nazionale Industrie Informatiche, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo, aderente a Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale, è l'organismo di categoria che riunisce le imprese operanti in Italia in attività industriali e servizi connessi alle tecnologie delle Telecomunicazioni, dell'Informatica, dell'Elettronica di Consumo e degli Apparat per Impianti d'Antenna. Anitec è il partner italiano di DigitalEurope, l'associazione europea dell'ICT. Anitec è il coordinatore nazionale per il progetto della Commissione Europea di “e-Skills for Jobs 2016”.